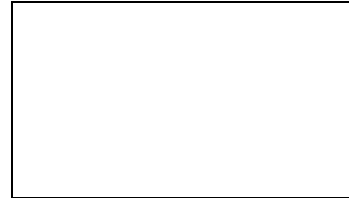


Civile Ord. Sez. 5 Num. 22827 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO
Data pubblicazione: 07/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34349/2018 R.G. proposto da:

Barbagallo Anna, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cannizzo
-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia –
Sezione Staccata di Catania n. 1495/2018 depositata il 06/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dal
Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso
proposto da Anna Barbagallo per l'annullamento dell'avviso di
accertamento riguardante Irpef per l'anno 2007, condannando l'Agenzia
delle entrate alla rifusione delle spese di giudizio.

2. La contribuente proponeva appello lamentando l'inadeguatezza
dell'entità della condanna di controparte alle spese di giudizio. L'Ufficio
depositava controdeduzioni con appello incidentale, lamentando la carenza
di motivazione della sentenza e insistendo sulla legittimità dell'atto
impositivo impugnato. Chiedeva il rigetto dell'appello principale e, in

accoglimento dell'appello incidentale, la conferma della fondatezza della pretesa tributaria.

3. Accogliendo l'eccezione sollevata dall'amministrazione finanziaria, i giudici territoriali, rilevato che non risultava prodotta da parte della contribuente la ricevuta di deposito di copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, come riconosciuto dalla stessa parte, dichiaravano l'inammissibilità dell'appello principale.

3.1. Tuttavia, la Commissione regionale riteneva che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale non travolgesse, nel caso in esame, l'appello incidentale sia in quanto presentato nei termini per appellare, sia in quanto nessuna prescrizione normativa pone a carico dell'appellante incidentale l'onere di depositare presso la segreteria della Commissione provinciale copia dell'appello incidentale.

3.2. La CTR esaminava, quindi, il merito della questione e, con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello incidentale, riformava la sentenza impugnata rigettando il ricorso originario della contribuente.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre, con sette motivi, la contribuente e resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, e dell'art. 3-bis, comma 7, della legge n. 248/2005, censurando la sentenza impugnata perché, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello principale, ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale, il mancato deposito, da parte dell'appellante, di copia dell'appello incidentale sia presso la segreteria della Commissione provinciale (e ciò in violazione dell'art. 53, comma 2 cit.), sia presso la

segreteria della Commissione regionale (e ciò in violazione degli artt. 23, 53 e 54 cit.).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 della Legge n. 212/2000, degli artt. 112 e 156 c.p.c. e degli artt. 97 e 111 Cost., per avere la CTR rilevato l'«esistenza di comportamento processuale fuorviante della appellante principale» e quindi «un abuso processuale e la violazione dei principi di correttezza e buona fede».

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 111, commi 1, 2 e 4 Cost., degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 3, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa trascrizione delle richieste e delle conclusioni delle parti.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 111, commi 1, 2 e 4 Cost., degli artt. 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 2, d.lgs. n. 546/1992, deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa esposizione dello svolgimento del processo.

5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa statuizione sul difetto di legittimazione sostanziale attiva del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato.

6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata perché fondata su motivazione apparente, in quanto speculare a quella spesa in

relazione ad analogo giudizio, relativo ad altro anno d'imposta, deciso alla medesima udienza.

7. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata perché sorretta da motivazione apparente e tautologica in ordine al merito della controversia.

8. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento dei restanti.

8.1. Premesso che l'omesso deposito della copia dell'appello, in violazione dell'art. 53 citato, nella versione *ratione temporis* vigente (nella specie l'appello è stato depositato in data 07/03/2013), è rilevabile d'ufficio, previa verifica degli atti processuali, con plurime sentenze questa Corte ha ricordato come l'onere processuale prescritto dalla richiamata norma si applichi anche al ricorso incidentale per una fondamentale ragione di parità delle parti, sicché il suo mancato deposito presso il giudice di primo grado ne provoca l'inammissibilità (in questo senso v. Cass., Sez. 5, n. 4679/2012; Cass. Sez. 5, n. 15432/2015; Cass., Sez., 5, n. 16909/2016; Cass., Sez. 6-5, n. 17722/2016).

8.2. Ancora di recente si è ribadito che, in tema di contenzioso tributario, qualora l'appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell'atto d'impugnazione nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibile anche l'appello incidentale egualmente non depositato, atteso che tale obbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale, pur se tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente *ratione temporis*, in quanto diretto ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza

impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado (Cass., Sez. 5, 18/01/2022, n. 1446, Rv. 663656 – 01).

9. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando inammissibile l'appello incidentale dell' Agenzia delle entrate.

Le spese di lite vanno opportunamente compensate, in ragione del successivo consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale qui evocato.

Rilevato che risulta soccombente l' Agenzia delle entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte,

decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e dichiara inammissibile l'appello incidentale dell' Agenzia delle entrate; compensa le spese dell'intero giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.

La Presidente
Roberta Crucitti